



# **Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche**

## **Centro Studi e Documentazione**

00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

*Segreteria Generale*

Prot. n. 1440/FLP2005

### **NOTIZIARIO N° 48**

Roma, 25 maggio 2005

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
**LORO SEDI**

## **Pubblica Amministrazione**

### **Fissate le misure per l'attuazione del Codice**

**Direttiva del Dipartimento Funzione Pubblica 11/02/2005, n. 1**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica indica **le misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003**, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane. Premesso che il trattamento dei dati personali da parte delle pubbliche amministrazioni è consentito solo qualora sia necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, **i dati sensibili possono essere trattati soltanto se il trattamento risulta autorizzato da un'espressa disposizione di legge** nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite.

Per l'attuazione pratica delle previsioni del Codice in materia di protezione dei dati personali **le amministrazioni devono, pertanto, dotarsi di strumenti quali:**

- regolamenti indicanti i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere eseguite su di essi in relazione al perseguimento di finalità di rilevante interesse pubblico qualora manchi una specifica indicazione legislativa (articoli 20, 21 e 22);
- informative all'interessato (art. 13);
- notificazione al Garante nei casi previsti dall'art. 37;
- eventuali comunicazioni al Garante (art. 39);
- misure minime di sicurezza e, in particolare, il documento programmatico sulla sicurezza (art. 34, comma 1, lettera g) e regola n. 19 dell'allegato B al Codice).

In particolare, quando una disposizione di legge abbia specificato le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e le operazioni che possono essere svolte su di essi, le amministrazioni dovranno adottare un apposito regolamento con il quale identificare e rendere pubblici, a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, i tipi di dati utilizzabili e le operazioni eseguibili, in relazione ai fini istituzionali perseguiti e nel rispetto dei principi affermati dall'art. 22 del Codice.

**In allegato, la Direttiva Dip. Funzione Pubblica 11/02/2005, n. 1, G.U. 28/04/2005, n. 97.**

**L'Ufficio Stampa**